

STATUTO

Gruppo Digital Technologies

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria del Gruppo tenutasi in data 12 dicembre 2023 con il voto favorevole previsto per le modifiche statutarie, entra in vigore il 12 dicembre 2023 e sostituisce le norme del precedente Statuto del Gruppo Aziende di Information Communication Technology (ICT) di Unione Industriali Torino.

Titolo I – PROFILO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituito presso Unione Industriali Torino il Gruppo Digital Technologies (denominato in precedenza Gruppo Aziende di Information Communication Technology - ICT).
2. Il Gruppo è una categoria/sezione merceologica di Unione Industriali Torino e adotta il logo e gli altri segni distintivi dell'Unione stessa.
3. Il Gruppo orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le modalità di funzionamento alle norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di Unione Industriali Torino e al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. Il Gruppo, che esclude dalla sua attività ogni fine di lucro, ha come scopo specifico (mission) la promozione, la tutela e la difesa degli interessi di categoria delle aziende associate e dei settori merceologici rappresentati nei campi economico, sindacale, sociale e tecnico.
2. In particolare, in armonia con gli scopi previsti dallo Statuto di Unione Industriali Torino, il Gruppo:
 - a) assiste e rappresenta le aziende associate nella disciplina dei rapporti di lavoro, nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, nelle trattative e controversie sindacali sia singole che collettive;
 - b) assiste le aziende associate in ambito economico, normativo, tecnico e promuove iniziative di supporto alla competitività e alla ricerca di nuove opportunità di business;
 - c) designa i rappresentanti della categoria presso gli Organismi, le Associazioni e gli Enti, in quanto richiesti od ammessi;
 - d) rappresenta l'insieme delle aziende associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Istituzione o Amministrazione ed anche delle organizzazioni economiche, politiche e sindacali;
 - e) svolge opera di conciliazione nella eventualità di contrasti di interessi tra le aziende associate e tra le aziende stesse e i terzi;
 - f) cura sia nei confronti degli associati sia dei terzi l'immagine e la comunicazione del Gruppo.
3. Per la migliore attuazione delle predette attività, il Gruppo coordina la propria azione con quella svolta da Unione Industriali Torino e promuove rapporti e iniziative con le Associazioni nazionali di categoria del Sistema Confindustria.

ARTICOLO 3 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine con il 31 dicembre di ogni anno.
2. Nel periodo successivo al 31 dicembre e sino alla riunione dell'Assemblea entro il termine previsto dall' Art. 9 del presente Statuto, la gestione prosegue sulla base della previsione di gestione dell'esercizio precedente.

Titolo II – SOCI

ARTICOLO 4 - PERIMETRO, RAPPRESENTANZA E RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Possono far parte del Gruppo come Soci effettivi o Soci ordinari di territorio, in base alle diverse caratteristiche indicate dallo Statuto di Unione Industriali Torino, qualunque sia la loro forma costitutiva, le aziende avente sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Torino o sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel predetto territorio sedi sussidiarie, unità produttive o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito che esercitino attività e/o erogino servizi nei settori: informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivo e servizi di settori affini.
2. In base allo Statuto di Unione Industriali Torino e al Regolamento del Sistema Confindustria, possono altresì far parte del Gruppo, in qualità di Soci aggregati, le aziende che esercitino attività e/o erogino servizi riconducibili ai settori sopra indicati e che, per ragioni di territorio o di merceologia, non abbiano i requisiti per farne parte in qualità di Soci effettivi o Soci ordinari di territorio. Per partecipare alle attività del Gruppo in qualità di Soci aggregati sono comunque necessarie la preventiva adesione all'associazione del Sistema Confindustria titolare del diritto di inquadramento e l'approvazione da parte della Assemblea del Gruppo prevista dall' Art.12, lettera i), del presente Statuto.
3. L'adesione a Unione Industriali Torino implica automaticamente l'inserimento nel Gruppo, fatto salvo quanto previsto dall'Art.12, lettera i) e dall'Art. 14, lettera f) del presente Statuto.
4. Le modalità di comunicazione, di perfezionamento e di impugnazione relative alle domande di adesione, nonché la durata, le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione di Unione Industriali Torino.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI

1. I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza al Gruppo, a Unione Industriali Torino e al Sistema Confindustria. Partecipano e intervengono alle Assemblee di Unione Industriali Torino, alle Assemblee del Gruppo e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.
2. I Soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche e gli incarichi previsti dallo Statuto di Unione Industriali Torino.
3. I Soci aggregati hanno diritto ai servizi, ma non alle prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono alle Assemblee di Unione Industriali Torino, senza capacità di elettorato attivo e passivo, e a quelle del Gruppo, senza capacità di elettorato passivo.
4. Tutti i Soci hanno inoltre diritto di avere attestata la partecipazione a Unione Industriali Torino e al Sistema con dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dalla stessa Unione e di utilizzarne il logo e altri segni distintivi secondo le disposizioni di Confindustria.

5. L'adesione al Gruppo comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, le norme dello Statuto e Regolamento di attuazione di Unione Industriali Torino, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.
6. Gli ulteriori diritti e doveri dei Soci, unitamente alle sanzioni previste in caso di violazione degli stessi, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione, sono contenuti e descritti nello Statuto e nel Regolamento di attuazione di Unione Industriali Torino.

Titolo III – GOVERNANCE

ARTICOLO 6 - ORGANI DEL GRUPPO

1. Sono organi del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Presidente, i Vice Presidenti e l'eventuale Tesoriere;
 - d) i Revisori contabili se nominati.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la generalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci in regola con gli obblighi statutari e il versamento dei contributi associativi.

ARTICOLO 8 - PARTECIPANTE E VOTI

1. I Soci intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio ai sensi del successivo punto 2. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio vengono calcolati in base al contributo versato, sulla base del numero dei dipendenti corrispondente, secondo la seguente scala di progressione:

fino	a	50 dipendenti	= 1	voto
da	51	a 100 dipendenti	= 2	voti
da	101	a 250 dipendenti	= 3	voti
da	251	a 500 dipendenti	= 4	voti
da	501	a 1.000 dipendenti	= 5	voti

oltre i 1.000 dipendenti = un ulteriore voto per ogni ulteriore numero di 500 dipendenti, senza contare le frazioni.
2. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega, da rilasciare per iscritto ad altro Socio presente; nessun Socio, peraltro, può rappresentare per delega più di 2 soci.

3. Per l'elezione del Consiglio Generale, ogni Socio può esprimere un numero di voti preferenziali non superiore ai 2/3 del numero dei Consiglieri da eleggere.
4. Alla elezione del Presidente e del Consiglio Generale si procede con votazione a scrutinio segreto con scheda recante espressione di voto di approvazione/non approvazione del Presidente proposto dal Consiglio e scheda recante, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati alla carica di Consiglieri. In caso di parità di voti per l'ultimo seggio disponibile in Consiglio, si procede a una nuova votazione per ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto gli stessi voti e, in caso di nuova parità, si procede per cooptazione dell'Assemblea, che vota a maggioranza semplice.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta il Consiglio Generale o tanti Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti di cui l'Assemblea dispone. Indipendentemente dall'ordine del giorno, l'Assemblea convocata in via straordinaria conserva i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
2. La convocazione può essere effettuata senza formalità particolari per posta elettronica ordinaria e viene inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con indicazione dell'ordine del giorno, modalità di partecipazione (presenza e/o videoconferenza) e del luogo, data e ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione. E' ammesso che la seconda convocazione sia fissata per lo stesso giorno della prima convocazione ad una distanza di tempo non inferiore ad un'ora.
3. In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea può essere effettuata e inviata ai Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, specificando le ragioni dell'urgenza.

ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, direttamente o per delega, almeno il 20% dei voti esercitabili, intendendosi per tali i voti di cui complessivamente l'Assemblea dispone.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti e rappresentati per delega, ad esclusione dei casi di modifiche statutarie e scioglimento, per i quali sono sempre necessarie le soglie minime previste dall'Art. 18 del presente Statuto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, tale funzione è esercitata da un Vice Presidente o, in subordine, da un Consigliere, designati per l'occasione dal Presidente stesso o, in caso di impossibilità di designarli, dal Vice Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Per la validità delle deliberazioni assembleari è richiesta la maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati per delega senza tener conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum. Per l'elezione di persone è richiesta la votazione a scrutinio segreto, con frazionamento dei voti.
2. Per la validità delle deliberazioni assembleari in merito a modifiche statutarie o scioglimento del Gruppo valgono i quorum deliberativi speciali di cui all' Art. 18 del presente Statuto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le modalità di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e votazione dei lavori assembleari valgono le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di Unione Industriali Torino.

ARTICOLO 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. E' competenza dell'Assemblea:
 - a) determinare gli indirizzi e le direttive di massima per il perseguimento degli scopi sociali;
 - b) eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Generale, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
 - c) su proposta del Consiglio Generale, nominare i componenti del Gruppo nel Consiglio Generale di Unione Industriali Torino, i delegati all'Assemblea di Piccola Industria e il rappresentante del Gruppo nel Comitato della stessa;
 - d) su proposta del Consiglio Generale del Gruppo, nominare eventuali Revisori contabili;
 - e) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto e in merito alla eventuale proposta di scioglimento del Gruppo;
 - f) deliberare in merito all' istituzione, modifica o abolizione del Fondo di categoria di cui all'Art. 17 del presente Statuto e determinare il relativo contributo aggiuntivo alle quote associative di Unione Industriali Torino;
 - g) approvare il rendiconto economico consuntivo dell'esercizio in caso di costituzione del Fondo di categoria di cui al punto precedente;
 - h) deliberare in merito a qualsiasi argomento sottoposto dal Presidente o dal Consiglio Generale;
 - i) deliberare l'ammissione al Gruppo, in qualità di Soci aggregati, delle aziende di cui all'Art. 4, comma 2, del presente Statuto stabilendone le modalità di partecipazione continuativa alle attività del Gruppo;

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è composto dal Presidente del Gruppo, dall'ultimo Past President e da un numero massimo di 21 Consiglieri eletti dall'Assemblea.
2. I Consiglieri durano in carica per un mandato massimo di 4 anni consecutivi con possibilità di ulteriore rielezione allo stesso titolo per due ulteriori mandati massimi di 4 anni consecutivi. Trascorsi 12 anni ininterrotti nella carica, i Consiglieri sono rieleggibili dopo che sia trascorso un mandato almeno pari a quello da ultimo ricoperto.

3. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Gruppo e, in caso di assenza o impedimento temporaneo, tale funzione è esercitata da un Vice Presidente o, in subordine, da un Consigliere designati per l'occasione dal Presidente stesso o, in caso di impossibilità di designarli, dal Vice Presidente più anziano di età.
4. Al Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, gli eventuali Revisori contabili e eventuali invitati proposti dal Presidente.
5. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un Consigliere, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e, in caso di mancanza di non eletti, il Consiglio Generale può procedere alla sostituzione con cooptazione mediante votazione a maggioranza semplice.

ARTICOLO 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) dirigere l'attività e il funzionamento del Gruppo in esecuzione delle deliberazioni assembleari e secondo gli indirizzi del Presidente;
- b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri e le competenze dell'Assemblea, che in tal caso dovrà essere convocata tempestivamente per la necessaria ratifica delle decisioni assunte; qualora l'Assemblea decida di non ratificare le decisioni assunte dal Consiglio Generale, essa delibera sulle azioni che si rendono opportune rispetto agli effetti già prodottisi;
- c) individuare i candidati alla carica di Presidente del Gruppo e, al termine delle consultazioni, proporre all'elezione dell'Assemblea il nominativo del Presidente designato;
- d) proporre all'Assemblea i componenti del Gruppo da eleggere nel Consiglio Generale di Unione Industriali Torino, i delegati al voto all'Assemblea di Piccola Industria e il rappresentante del Gruppo nel Comitato della stessa;
- e) eleggere, a scrutinio segreto, un numero massimo di tre Vice Presidenti e l'eventuale Tesoriere, individuati e proposti dal Presidente nell'ambito dei Consiglieri eletti dalla Assemblea. Oggetto della votazione è l'approvazione/non approvazione della proposta complessiva formulata dal Presidente;
- f) ratificare le domande di adesione approvate dal Presidente e pronunciarsi sull'eventuale rigetto delle domande;
- g) richiedere l'intervento dei Probiviri di Unione Industriali Torino per dirimere eventuali contrasti o in caso di violazioni dei doveri associativi;
- h) nominare, designare, sostituire o revocare eventuali rappresentanti del Gruppo in Organi ed Enti diversi da quelli di cui alla lettera d);
- i) nominare eventuali commissioni di esperti per l'esame di particolari questioni di interesse del Gruppo;
- j) proporre all'Assemblea l'eventuale costituzione del Fondo di categoria di cui all' Art. 17 del presente Statuto e il relativo contributo aggiuntivo alle quote associative di Unione Industriali Torino;
- k) in caso di costituzione del Fondo di categoria di cui alla lettera precedente, predisporre il rendiconto economico consuntivo dell'esercizio da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- l) proporre all'Assemblea l'eventuale nomina dei Revisori contabili;
- m) predisporre le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;

- n) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dall'Assemblea o dal Presidente;
- o) promuovere e curare quant'altro ritenuto utile per il conseguimento dei fini del Gruppo.

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Gruppo, di regola, una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.
2. La convocazione può essere effettuata senza formalità particolari per posta elettronica ordinaria con indicazione di data, ora, luogo, ordine del giorno e modalità di partecipazione (presenza e/o videoconferenza) da inviare ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ridotti a tre in caso di urgenza ed esplicitandone i motivi.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 1/4 dei componenti il Consiglio e per gli adempimenti elettorali è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe e concorrono al quorum costitutivo i Consiglieri collegati in videoconferenza.
4. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti a scrutinio palese, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci vale doppio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le modalità di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e votazione delle riunioni del Consiglio Generale valgono le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione di Unione Industriali Torino.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Generale, dura in carica per un mandato massimo di 4 anni consecutivi ed è rieleggibile dopo che sia trascorso almeno un mandato pari a quello precedentemente ricoperto.
2. Il Presidente è il rappresentante del Gruppo ed è componente di diritto del Consiglio Generale di Unione Industriali Torino, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione stessa.
3. Sono competenze distintive del Presidente:
 - a) rappresentare istituzionalmente e legalmente il Gruppo nei rapporti interni e di fronte ai terzi con sovra-ordinazione gerarchica rispetto a tutte le cariche associative;
 - b) sovrintendere al funzionamento e alla gestione del Gruppo nel rispetto e per il conseguimento delle finalità statutarie, vigilare sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
 - c) individuare, fra i componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea dei Soci, un numero massimo di tre Vice Presidenti del Gruppo che lo supportano nell'attività e possono sostituirlo nell'ambito delle deleghe ricevute;

- d) proporre all'elezione del Consiglio Generale i nominative dei Vice Presidenti individuate;
 - e) individuare un eventuale Tesoriere del Gruppo fra i componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea dei Soci per farsi supportare nella gestione economica del Gruppo e proporre all'elezione del Consiglio Generale il nominativo del Tesoriere individuato;
 - f) facoltà di attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti e ad altri componenti del Consiglio Generale per l'attuazione degli scopi del Gruppo;
 - g) convocare gli organi associativi e coordinare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale con quelle di Unione Industriali Torino;
 - h) decidere sulle questioni che gli vengano demandate dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Generale;
 - i) in caso di urgenza, nominare, designare, sostituire o revocare eventuali rappresentanti del Gruppo in Organi ed Enti diversi da quelli di cui all'articolo 14, lettera d) e sottoporre tali scelte alla ratifica del Consiglio Generale alla prima riunione utile;
 - j) approvare le domande di adesione e sottoporle alla ratifica del Consiglio Generale alla prima riunione utile;
 - k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri e le competenze del Consiglio Generale, che in tal caso dovrà essere convocato tempestivamente per la necessaria ratifica delle decisioni assunte; qualora il Consiglio decida di non ratificare le decisioni assunte dal Presidente, esso delibera sulle azioni che si rendono opportune rispetto agli effetti già prodottisi;
 - l) promuovere e curare quanto altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi del Gruppo e riferirne al Consiglio Generale del Gruppo alla prima riunione utile;
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno dei Vice Presidenti del Gruppo o, in caso di impossibilità di designarli, dal Vice Presidente più anziano di età.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente, le sue funzioni sono svolte temporaneamente dal Vice Presidente del Gruppo più anziano di età.
6. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.
7. I Vice Presidenti del Gruppo durano in carica per un mandato massimo di 4 anni consecutivi con possibilità di rielezione allo stesso titolo per un ulteriore mandato massimo di 4 anni consecutivi. Trascorsi 8 anni ininterrotti nella carica, i Vice Presidenti sono rieleggibili solo dopo che sia trascorso un mandato almeno pari a quello da ultimo ricoperto.

Titolo IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 17 - FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

1. Alle esigenze per il normale funzionamento del Gruppo provvede Unione Industriali Torino con il supporto operativo della Segreteria del Gruppo e secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dell' Unione stessa.
2. La Segreteria del Gruppo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi del Gruppo e ne redige i relativi verbali.
3. Per lo svolgimento di iniziative, attività o progetti di specifico interesse del Gruppo, su proposta del Consiglio Generale, l'Assemblea può deliberare la costituzione di un Fondo di categoria e determinare la misura del relativo contributo aggiuntivo alle quote dovute a Unione Industriali Torino. Tale ulteriore contributo è riscosso e amministrato secondo le norme dello Statuto e dal Regolamento di attuazione dell'Unione stessa.
4. La gestione dell'eventuale Fondo di categoria è di competenza del Presidente del Gruppo che lo amministra per gli scopi e le attività dell'Art. 2 del presente Statuto, dandone conto al Consiglio Generale. Al fine di migliorare il controllo della gestione contabile e amministrativa del Gruppo, il Consiglio Generale può proporre all'Assemblea di eleggere uno o più Revisori contabili che durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che ne ha proposto l'elezione alla Assemblea e possono essere individuati anche in terzi esterni, purchè in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
5. I Revisori contabili non possono durare in carica per più di otto anni consecutivi e decadono automaticamente durante il mandato in caso di perdita delle prerogative personali o professionali che ne hanno motivato l'elezione da parte dell'Assemblea.
6. L'eventuale Fondo di categoria è indivisibile tra i Soci. E' fatto divieto di distribuire agli stessi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DEL GRUPPO

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti, direttamente o per delega, in Assemblea che rappresentino almeno il 20 % dei voti totali esercitabili, intendendosi per tali i voti di cui complessivamente l'Assemblea dispone.
2. Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti esercitabili, intendendosi per tali i voti di cui complessivamente l'Assemblea dispone.
3. L'eventuale scioglimento del Gruppo non scinde, di diritto, il vincolo dei Soci nei confronti di Unione Industriali Torino.
4. In caso di scioglimento del Gruppo, l'Assemblea nomina, se del caso, uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce la destinazione delle eventuali attività

patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge

ARTICOLO 19 – NORMA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Il presente Statuto entra in vigore il 12 dicembre 2023 e sostituisce le norme del precedente Statuto del Gruppo Aziende di Information Communication Technology (ICT).
2. Sino all'elezione del Presidente e del Consiglio Generale in base alle norme del presente Statuto, gli adempimenti statutari sono a carico degli Organi direttivi del Gruppo vigenti ed eletti ai sensi del precedente Statuto, che sono pertanto prorogati ed in forza fino a tale elezione.
3. In fase di prima attuazione del presente Statuto non si applicano i vincoli di ulteriore rielezione allo stesso titolo legati a cariche associative espletate durante la vigenza del precedente Statuto.
4. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione dell'Unione Industriali di Torino, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.